



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

In ordine a quanto rappresentato con la nota n. 230/17 S.N. del 12 marzo u.sc., concernente l'oggetto, si rappresenta che la Questura di Livorno, interessata da questo Ufficio per l'approfondimento della tematica in relazione alla posizione del dipendente a cui codesto sindacato ha rivolto le premure, ha investito il Servizio TEP e Spese Varie della Direzione Centrale per le Risorse Umane affinché chiarisca l'applicabilità o meno della circolare INPS n. 36 del 19 marzo 2008.

Con riserva di far conoscere ulteriori notizie all'esito.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 230/17 S.N.

Roma, 12 marzo 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta – La disposizioni dell'INPS non valgono per i poliziotti??

Con circolare n. 36 del 19 marzo 2008, avente ad oggetto "corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori", l'INPS ha inteso fornire "istruzioni in merito all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta".

Da tale data anche al genitore non convivente è stato riconosciuto il diritto all'assegno al nucleo familiare e l'INPS è giunto a questa conclusione a seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in relazione all'orientamento della più recente giurisprudenza secondo cui il diritto all'assegno ha un radicamento nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori.

Diversamente quindi da quanto prevedeva la precedente circolare, la n.48 del 19 febbraio 1992, che stabiliva che il genitore naturale non poteva essere autorizzato alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare se il figlio era compreso nel nucleo familiare dell'altro genitore, in quanto non costituiva nucleo familiare con quel figlio, la circolare n. 36 statuisce che è ora possibile erogare tale prestazione direttamente al genitore convivente.

Se prendiamo come riferimento due soggetti (padre lavoratore dipendente e madre casalinga) con un figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori ma convivente con la sola madre, priva di una propria posizione, mentre prima quest'ultima non poteva vantare alcun diritto ad ottenere l'assegno, adesso se lo potrà vedere riconosciuto. Su questo cambio di rotta hanno influito anche alcune sentenze della Corte di Cassazione, la n. 4419/00 e la n. 15978/00.

La circolare n. 36 del 19 marzo 2008, oltre a confermare che il genitore naturale convivente con la prole può usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente, chiarisce anche che il reddito da prendere in considerazione per l'erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente.

In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all'indicazione dei dati reddituali dell'apposito modello di domanda, non dovrà indicare l'ammontare e la natura dei propri redditi, ma dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale convivente con i figli.

Ebbene, ciò premesso, è di tutta evidenza l'illegittimità della negazione posta dal Questore di Livorno nei confronti della richiesta di attribuzione di assegno per il nucleo familiare da parte di un poliziotto di tale Questura, la cui madre del figlio (da entrambi riconosciuto) si trova nella condizione cui fa riferimento la ridetta circolare n. 36 dell'INPS (genitore naturale convivente con la prole che ha diritto ad usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente).

Codesto Ufficio, al quale si allega tutta la documentazione relativa al caso specifico, è pregato di voler intervenire con cortese urgenza, impedendo che le interpretazioni di taluni settori del Dipartimento portino a dover annoverare anche il suesposto "diritto" tra quelli di cui non possono beneficiare i soli poliziotti, i loro familiari ed i loro figli.

Si rimane in attesa di cortese urgentissimo riscontro.

La Segreteria Nazionale del COISP



Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito □

Roma, 19 Marzo 2008

Circolare n. 36

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori||

SOMMARIO: *si forniscono istruzioni in merito all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta*

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare, nell'ipotesi di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, era riconosciuto finora solamente al genitore convivente con i figli, titolare di una propria posizione tutelata (v. [circolare n. 48 del 19 febbraio 1992](#)).

A seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in linea con l'ordinamento esistente, è stata ricercata una soluzione atta a fornire tutela a quei

nuclei che a tutt'oggi ne risultano privi perché il genitore naturale convivente con i figli non è titolare di una propria posizione.

Si forniscono pertanto le istruzioni relative alle modalità di corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nell'ipotesi di cui trattasi.

E' stato riconosciuto, alla stregua di provvedimenti giudiziari in tal senso, che il diritto all'assegno per il nucleo familiare ha un radicamento nel soggetto lavoratore dipendente a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di coniugio tra i genitori.

Ciò non di meno appare in linea con l'ordinamento esistente consentire che, in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente con la prole possa usufruire dell'assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l'erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente.

Ne consegue che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente.

In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all'indicazione dei dati reddituali dell'apposito modello di domanda, non dovrà indicare l'ammontare e la natura dei propri redditi, ma dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale convivente con i figli.

Il modello ANF/FN è pubblicato nella banca dati della modulistica on-line.

Poichè la prestazione dovrà essere determinata in base ai redditi di tale genitore convivente con l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, il medesimo dovrà dichiarare l'ammontare e la natura dei redditi facenti capo al proprio nucleo da lui formato con i figli del lavoratore richiedente e dovrà inoltre fornire indicazione circa i dati necessari al pagamento della prestazione.

Il soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare (datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti), al quale è stata presentata la domanda, provvederà ad erogare la prestazione al genitore naturale convivente con i figli non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno, secondo le modalità indicate dallo stesso.

Tale criterio troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale.

Il Direttore generale
Crecco